

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1770 del 09/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta MONTAGNA 2000 S.P.A., per l'agglomerato di "Zani" (cod. APR0145) in comune di Bore - Adozione e Rilascio AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1736 del 04/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Bore;

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 trasmessa dalla Ditta Montagna 2000 S.p.A. via PEC in data 12.10.2018 prot. n. 2180 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2018/22069 del 15.10.2018), nella persona del Sig. Emilio Guidetti in qualità di Amministratore Unico e D.G. e Gestore, con sede legale nel comune di Borgo Val di Taro (PR), in

via Filippo Corridoni n. 6 – C.A.P. 43043, per l'agglomerato di "Zani" ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "Fossa Imhoff Zani Centrale" ubicato in comune di Bore (PR) – C.A.P. 43040, con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche sostanziali dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione dirigenziale n. 1315 del 24.06.2015;
- che con nota prot. n. PGPR/2018/23056 del 26.10.2018 Arpae – SAC di Parma ha provveduto a comunicare a Montagna 2000 S.p.A. l'avvio del procedimento per la domanda sopra indicata;
- che con nota prot. n. 2564/UT/gl del 26.11.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/25097 del 27.11.2018) è pervenuta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/23056 del 26.10.2018;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'agglomerato "Zani" (Cod. APR0145) risulta presente nella Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"" e che nella domanda di AUA sopra richiamata la consistenza dell'agglomerato viene confermata da parte del Gestore del S.I.I., rispetto alla precedente autorizzazione, pari a 100 A.E.;
- che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto la Ditta ha dichiarato *"...relativamente all'impianto di depurazione in oggetto del quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali (...) che non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto..."*;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che non sono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;

- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che lo scarico dell'impianto di depurazione non ricade tra le aree classificate vulnerabili nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale *"Approfondimento in materia di Tutela delle Acque"* (Tavv. 6 e 6/C – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che la Società Montagna 2000 SpA ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Bore;
- che il Comune di Bore rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

EVIDENZIATO nel merito delle emissioni in atmosfera:

- che nella documentazione d'istanza la Ditta ha dichiarato che *"...per quanto concerne la matrice "emissioni in atmosfera" le stesse sono scarsamente rilevanti..."*;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. PGPR/2018/25665 del 04.12.2018 e nota prot. n. PGPR/2018/25819 del 05.12.2018:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma con nota prot. n. PG/2019/10823 del 22.01.2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

nonché a seguito di sollecito di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/23044 del 12.02.2019:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Bore con nota prot. n. 756 del 18.02.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/26629 del 19.02.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO INFINE che Montagna 2000 SpA nella documentazione pervenuta in data 26.11.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/25097 del 27.11.2018) e sopra richiamata ha comunicato *"...che la marca da bollo n. 01171146282558 (...) verrà utilizzata per il rilascio dell'atto conclusivo..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MONTAGNA 2000 S.P.A., nella persona del Sig. Emilio Guidetti in qualità di Amministratore Unico e D.G. e Gestore, con sede legale nel comune di Borgo Val di Taro (PR), in via Filippo Corridoni n. 6 – C.A.P. 43043, per l'agglomerato di "Zani" (Cod. APR0145) ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "Fossa Imhoff Zani Centrale" ubicato in comune di Bore (PR) – C.A.P. 43040, relativo all'esercizio dell'attività di *"impianto di trattamento delle acque reflue"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale come di seguito individuato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuati:

Scarico terminale dell'impianto di depurazione comunale di "Zani Centrale" – Agglomerato di "Zani" (Cod. APR 0145) – Comune di Bore (PR):

- ubicazione impianto: loc. Zani centrale, in comune di Bore (PR)
- corpo idrico ricettore: Rio della Chiesa;
- bacino: T. Ceno;
- tipo di fognatura: mista;
- impianto di trattamento: f. Imhoff;
- potenzialità impianto: 100 A.E.;

- Abitanti Equivalenti serviti dal depuratore: 100 A.E., di tipo civile;
- portata media scaricata: 2,34 mc/g;
- portata max in corrispondenza dello scarico: 0,027 l/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma prot. n. PG/2019/10823 del 22.01.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nonché delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di G.R. 1053/2003, precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente provvedimento limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae – SAC di Parma;
2. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
3. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
5. entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà pervenire ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi. Dovrà esser condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo;

6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà pervenire ad Arpae – SAC di Parma l'aggiornamento della relazione tecnica relativa all'impianto di depurazione, della planimetria della rete fognaria su stralcio CTR nonché il numero di abitanti equivalenti serviti e il volume annuo scaricato;
7. gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata ad Arpae – SAC di Parma al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010;
8. entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae – SAC di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:
 - a) dichiarazione a firma del Titolare dell'AUA che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della Ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;
 - c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura;
9. è fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma;
10. per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae – SAC di Parma;
11. l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e smi;

12. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
13. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e smi riportante gli estremi di tale provvedimento;
14. è esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi;
15. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o all'impianto di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
16. il Titolare dell'AUA dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento;
17. dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune prot. n. 756 del 18.02.2019 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciata e da questo atto ricompresi;

- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi;
- il presente atto è trasmesso a Montagna 2000 S.p.A. nonché al Comune di Bore per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 241/1990 e smi;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prender visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 30681/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Pa/2019/10823 del 22/01/2019



Inviato via PEC

Arpae – SAC di Parma
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
Ditta: Montagna 2000 SpA con sede in via F. Corridoni n° 6 Borgo Val di Taro
(Parma) - impianto fossa Imhoff sito in loc. Zani in Comune di Bore.
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 18.30681

SCARICHI IDRICI

Si richiede il rinnovo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione sito in loc. Zani in Comune di Bore, fossa Imhoff dalla potenzialità di 100 A.E. con scarico delle acque depurate in acque superficiali nel Rio della Chiesa, afferente nel bacino del torrente Ceno. Considerata la predisposizione del documento dichiarante che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato (ex DPR 445/2000), per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata.

Le periodiche pulizie dei fanghi in esubero dovranno essere smaltite presso centri autorizzati.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza

documento firmato digitalmente

ALLEGATO 2



PG/2019/26629 del 19/02/2019

Comune di Bore

Provincia di Parma



Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341
e.mail: bore@comune.bore.pr.it – PEC protocollo@postacert.comune.bore.pr.it

Prot. n. 756

Bore, 18/02/2019

Trasmessa via PEC

Spett.le ARPAE
Via Po, 5
40139 Bologna

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Riscontro a vs nota PGPR/2018/22069 - rif. Sinadoc 2018/30681. - A.U.A. per fossa Imhoff in Comune di Bore loc. Zani (impianto APR0145) – Parere su matrice ambientale acustica.

Il responsabile del servizio

Vista la nota in oggetto, pervenuta in data 04/12/2018 prot. 6114, i documenti allegati e la dichiarazione del richiedente dalla quale si evince che l'intervento risulta scarsamente rilevante nei profili attinenti l'emissione di rumore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2008 avente ad oggetto: "Approvazione piano classificazione acustica del territorio comunale ai sensi art. 44 L.R. 31/2002" e i relativi allegati;

ESPRIME, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio di A.U.A. per fossa Imhoff in Comune di Bore loc. Zani (impianto APR0145).

Il responsabile del servizio
f.to Stefano Rotelli
(Documento firmato elettronicamente secondo la
normativa vigente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.